



Area Risorse Umane
Settore Personale Docente
Ufficio Concorsi del Personale docente

Oggetto Pubblica selezione per il conferimento di un contratto di ricerca ai sensi dell'art. 22 della L. 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche – GSD 03/CHEM-02 – *Chimica fisica*, SSD CHEM-02/A – *Chimica fisica* – CUP J93C25000340002

LA RETTRICE

Premesso che, con decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche del 8 aprile 2026, prot. n. 1497, è stata richiesta l'attivazione di un contratto di ricerca ai sensi dell'art. 22 della L. 240/2010:

N. di posti	SSD	Responsabile scientifico
1	CHEM-02/A – <i>Chimica fisica</i>	Prof. Albano Cossaro

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e richiamati i principi di legalità, economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza e quelli previsti dall'ordinamento comunitario;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 22, come modificato dal DL 36/2022 (convertito con L. 79/2022);

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visti il Regolamento n. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

Vista la legge 15 aprile 2004, n. 106, “Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico”, nonché il regolamento attuativo emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855 sulla “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”;

Visto il Decreto Ministeriale del 2 maggio 2024, n. 639, recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, entrato in vigore il 09/05/2024;

Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Trieste;

Richiamato il “Codice Etico e di Comportamento” dell'Università degli Studi di Trieste;

Richiamato il Gender Equality Plan (GEP) – Piano di Uguaglianza di Genere 2025-2027 dell'Università degli Studi di Trieste;

Richiamato il “Regolamento in materia di contratti di ricerca e incarichi post-doc” dell'Università degli Studi di Trieste;

Considerato che le attività inerenti alla posizione in oggetto sono svolte nell'ambito del progetto RISE-H2 - *Ricerca e Innovazione per Sviluppare l'Ecosistema H2*, finanziato dalla Regione FVG nell'ambito del PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE



Area Risorse Umane
Settore Personale Docente
Ufficio Concorsi del Personale docente

AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA – Sezione Speciale, LR 13/2023, articolo 7, commi 14 e 15 bis (“Avviso pubblico per la selezione di progetti di ricerca nel settore dell’idrogeno rinnovabile”, emanato con decreto n. 42037/GRFVG del 12/08/2025 e s.m.i.) - CUP: J93C25000340002;

Dato atto che la richiesta di attivazione formulata dal Dipartimento contiene quanto previsto dagli artt. 4 e 6 del Regolamento citato;
Ritenuto di dover avviare la procedura selettiva per il reclutamento del/la predetto/a contrattista, al fine di garantire la realizzazione delle attività progettuali secondo il relativo cronoprogramma,

D E C R E T A

Articolo 1

Indizione della procedura selettiva

1. È indetta la procedura selettiva per il conferimento di **un contratto di ricerca** con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, **di cui all’allegato A**, che costituisce parte integrante del presente bando.

Articolo 2

Requisiti di ammissione alla procedura selettiva

1. Sono ammessi/e a partecipare alla procedura selettiva i/le candidati/e che siano in possesso dei seguenti **requisiti**:

1. possesso del titolo di **dottore di ricerca** o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica;
ovvero
2. essere iscritti all’ultimo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero essere iscritti all’ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del presente bando di selezione.

2. Qualora il titolo di dottorato o di specializzazione medica sia stato **conseguito all’estero**, o sia in corso di acquisizione, il/la candidato/a dovrà attestarne il riconoscimento ai sensi della normativa vigente, indicando gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano.

In caso di mancata adozione del provvedimento di riconoscimento entro la data di presentazione della domanda, la commissione giudicatrice ne valuterà l’equivalenza al solo fine del conferimento del contratto, sulla base della documentazione presentata dal candidato, comprendente:

- copia del titolo di dottorato ufficiale estero corrispondente al terzo ciclo secondo il quadro dei titoli del Processo di Bologna e di livello 8 secondo il Quadro Europeo delle Qualificazioni (European Qualifications Framework - EQF) conseguito presso una istituzione della formazione superiore ufficiale estera.

In fase di candidatura, la traduzione in italiano o in inglese - se il titolo non è già stato rilasciato in una di queste lingue - può essere effettuata dal/la candidato/a stesso/a, che si assume totalmente la responsabilità della veridicità della traduzione e conformità al testo originale;

- dichiarazione di valore in loco, nel caso essa sia stata rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare diplomatico o consolare italiana all’estero competente per territorio, dalla quale risulti: la durata legale del corso di dottorato frequentato, come prevista dall’ordinamento universitario estero, e la natura giuridica dell’istituzione estera (se pubblica, privata, accreditata o comunque abilitata a rilasciare titoli validi nel proprio territorio nazionale);



- attestazione/certificazione rilasciata dalla competente istituzione della formazione superiore estera attestante gli elementi e le attività del dottorato svolto al fine del conseguimento del titolo di studio finale, oltre all'indicazione del numero di anni di corso. Nel caso in cui il sistema estero preveda il rilascio del *Diploma Supplement*, allegare anche tale documento;
- ogni altro documento utile alla valutazione (per esempio: attestato di verifica CIMEA, programma analitico del corso di dottorato, ecc.);

Al fine della sottoscrizione del contratto, il/la candidato/a vincitore/trice dovrà presentare i documenti attestanti il predetto percorso accademico, già allegati alla procedura online di ammissione e perfezionati. In particolare, se non già trasmessi, dovranno essere allegati:

- la certificazione dei titoli di studio e degli esami conseguiti munita del timbro di legalizzazione o Apostille;
- la traduzione ufficiale in inglese o in italiano se redatta in una lingua diversa, legalizzata dall'autorità diplomatico-consolare competente o asseverata presso un tribunale in Italia.

3. Non sono ammessi alle procedure selettive:

- il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- coloro che siano stati già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
- coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della legge n. 240/2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022 (RTT);
- coloro che hanno usufruito di contratti di cui all'art. 22 L. 240/2010 (come modificato dalla L. 79/2022 – “Contratti di ricerca”) per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto oggetto della selezione, superi complessivamente 5 anni, anche non consecutivi;
- coloro che hanno usufruito di contratti di cui agli artt. 22 (contratti di ricerca), 22-bis (incarichi post-doc), 22-ter (incarichi di ricerca) e 24 (RTT) della L. 240/2010, per un periodo che complessivamente supera gli undici anni, anche non consecutivi;
- coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.

4. Salvo quanto previsto al comma 1 (relativamente al conseguimento del titolo di dottorato o di specializzazione medica entro sei mesi dalla pubblicazione del presente bando), i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva.

5. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Rettore, e notificata all'interessato agli indirizzi indicati in sede di domanda di partecipazione alla selezione.

Articolo 3

Domanda di ammissione – Modalità e termini di presentazione



1. La domanda di partecipazione alla selezione, nonché il progetto di ricerca proposto ed il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, così come tutti i documenti ritenuti utili per la selezione, devono essere presentati per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina:

<https://pica.cineca.it/units>

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione.

La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere prodotta entro il termine perentorio di **dieci giorni**, che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso all'Albo di Ateneo.

2. La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti secondo quanto indicato nella procedura telematica e deve essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità *bozza*, al fine di consentirne il successivo perfezionamento e invio. In caso di necessità, entro il termine utile per la presentazione, è possibile altresì ritirare una domanda già inviata e presentarne una nuova.

La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informativo mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.

La procedura di compilazione e l'invio telematico dovranno essere completati entro e non oltre le ore 23:59 del giorno di scadenza del bando. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

Ad ogni domanda verrà attribuito un **numero identificativo** che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

In caso di accesso al sistema tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), non sarà richiesta la **firma** della domanda. Se l'accesso non avviene tramite SPID, la presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:

- mediante firma digitale, utilizzando *smart card*, *token usb* o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su pc oppure un portale web per la firma remota resi disponibili dal certificatore. Chi dispone di una *smart card* o di un *token usb* di firma digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di firma digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. ConFirma);
- chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i titolari di firme digitali remote che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio pc il file pdf generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato CADES: verrà generato un file con estensione.p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della firma digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della domanda;
- in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate il candidato dovrà salvare sul proprio computer il *file* pdf generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre la firma autografa leggibile sull'ultima pagina dello stampato. Tale documento dovrà essere scansionato e caricato in formato pdf sulla piattaforma PICA unitamente al pdf di un valido documento di riconoscimento.



3. I/le candidati/e sono invitati a consultare le Linee Guida per la compilazione della domanda, disponibili in apertura della pagina suindicata.

4. Nella domanda di partecipazione, il/la candidato/a dovrà **dichiarare** sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- a. di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e di autorizzare il titolare e il responsabile al trattamento dei dati personali nei termini specificati dalla suddetta informativa;
- b. le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la propria cittadinanza, il codice fiscale, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso, il numero telefonico, l'indirizzo e-mail e l'eventuale indirizzo PEC. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata a questo Ateneo;
- c. il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto o le motivazioni della mancata iscrizione;
- d. di godere/non godere dei diritti politici in Italia o, se cittadino straniero, nello Stato di provenienza;
- e. il possesso del diploma di dottore di ricerca o titolo accademico equivalente, nonché la data di conseguimento del titolo stesso, l'Università sede amministrativa del corso di dottorato e relativo ciclo, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica. Nel caso di titolo accademico conseguito presso un'Università straniera, indicare l'eventuale provvedimento di riconoscimento;
- f. alternativamente al punto e), di essere iscritto/a all'ultimo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, con conseguimento del titolo previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione;
- g. di aver preso visione del bando e di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dallo stesso alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione;
- h. di non essere in rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione;
- i. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o licenziato per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari, ovvero dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione;
- j. di non essere assunto a tempo indeterminato come personale di ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- k. di non aver fruito di contratti di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010, come modificato dal D.L. 36/2022, convertito con L. 79/2022;
- l. di non aver usufruito di contratti di cui all'art. 22 L. 240/2010 (come modificato dalla L. 79/2022 – "Contratti di ricerca") per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto oggetto della selezione, superi complessivamente 5 anni, anche non consecutivi;
- m. di non aver fruito di contratti di cui agli artt. 22 (contratti di ricerca), 22-bis (incarichi post-doc), 22-ter (incarichi di ricerca) e 24 (RTT) della L. 240/2010, per un periodo che complessivamente supera gli undici anni, anche non consecutivi;



- n. di avere o non avere riportato condanne penali e di avere o non avere procedimenti penali pendenti; in caso affermativo specificare il reato, se la sentenza è passata in giudicato, se il procedimento penale è in corso e se sono state comminate pene accessorie e quali;
- o. di avere eventualmente necessità di ausili o di tempi aggiuntivi per l'espletamento del colloquio orale.

5. Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici, contattare il supporto tramite il *link* presente in fondo alla pagina <https://pica.cineca.it/units>.

L'Università degli Studi di Trieste non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verificano eventuali problemi tecnici relativi alla procedura telematica.

Informazioni sul bando potranno essere chieste esclusivamente al seguente indirizzo *e-mail*: **concorsidoc@amm.units.it**.

Articolo 4

Modalità di presentazione della proposta progettuale e del curriculum scientifico-professionale

1. Alla domanda il candidato **allega** esclusivamente in formato PDF:

- a) il *curriculum* scientifico-professionale sottoscritto della propria complessiva attività scientifica e professionale (redatto in lingua italiana o in lingua inglese), analiticamente dettagliata e completo di tutte le informazioni rilevanti ai fini della valutazione;
- b) la documentazione prevista all'art. 2, comma 2, qualora il titolo di dottorato sia stato conseguito all'estero;
- c) la proposta progettuale aderente al programma di ricerca oggetto della presente selezione, secondo le modalità descritte nell'Allegato A;
- d) le pubblicazioni da sottoporre alla valutazione della Commissione ed ogni prodotto della ricerca ritenuto utile, nel numero massimo indicato nell'Allegato A, compresa eventualmente la tesi di dottorato;
- e) eventuale ulteriore documentazione utile ai fini della valutazione.

2. I cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea attestano la conformità all'originale della predetta documentazione mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo quanto previsto dagli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, contrassegnando il campo "Dichiarazione di responsabilità" nella domanda di partecipazione.

I candidati cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina della immigrazione e la condizione dello straniero, nonché nei casi in cui la produzione di dette dichiarazioni avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del candidato.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e non autorizzati a soggiornare in Italia documentano stati, fatti e qualità personali mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero. Tali documenti vanno legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero nonché, qualora redatti in lingua straniera, devono recare una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei **controlli sulla veridicità** del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate nella domanda di partecipazione, ai sensi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.



3. Le pubblicazioni scientifiche redatte in lingua straniera devono essere accompagnate da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero redatta dalla competente autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

La suddetta traduzione non è richiesta qualora le pubblicazioni siano redatte in una delle lingue veicolari (inglese, francese) nonché nei casi in cui la procedura selettiva riguardi un settore linguistico e le pubblicazioni siano redatte nella lingua oggetto di valutazione.

Per le pubblicazioni stampate all'estero devono risultare la data e il luogo di pubblicazione oppure il codice ISBN o altro equivalente.

Per le pubblicazioni stampate in Italia devono essere rispettati gli adempimenti previsti dalla legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo regolamento di attuazione adottato con il D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252.

Qualora il candidato presenti un numero di pubblicazioni scientifiche superiore a quello massimo previsto all'Allegato A parte integrante del Bando, la commissione giudicatrice prenderà in considerazione solamente quelle caricate nell'apposita sezione in ordine cronologico.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati presso questa o altre Amministrazioni.

Articolo 5 Commissione giudicatrice

1. Il Dipartimento interessato designa i componenti della commissione giudicatrice, secondo quanto previsto dalle [norme regolamentari dell'Ateneo](#).

La **nomina** della commissione giudicatrice è disposta con decreto del Rettore e sarà pubblicata all'[Albo di Ateneo](#) e sul [sito web](#) di Ateneo riservato alle procedure selettive per i contratti di ricerca. Le eventuali istanze di riconsulazione di uno o più commissari, nei casi previsti dalla legge, devono essere proposte dai candidati al Rettore.

La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore.

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina delle commissioni non incidono sulla qualità di componente della commissione giudicatrice.

Articolo 6 Procedura selettiva – Convocazione dei candidati ammessi

1. La procedura selettiva assicura la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità, anche telematica, degli atti concorsuali.

La procedura selettiva si svolge secondo le modalità di cui all'[art. 8 del Regolamento](#), ovvero:

- a) valutazione dei/delle candidati/e con motivato giudizio sulla qualità e l'aderenza del progetto di ricerca proposto al programma di ricerca oggetto del bando e sul possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto;
- b) ammissione al colloquio orale dei candidati che abbiano ottenuto almeno il minimo punteggio richiesto a seguito della valutazione di cui alla lettera a);
- c) attribuzione, a seguito del colloquio orale e secondo i medesimi parametri di cui alla precedente lett. a), di un punteggio complessivo.

La padronanza della lingua straniera, nonché l'adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri, ove richieste, saranno accertate dalla commissione giudicatrice durante il colloquio orale in relazione alle necessità della ricerca stessa.

2. Nella prima adunanza la commissione giudicatrice:



- specifica i criteri per la valutazione dei candidati e per l'attribuzione dei punteggi, secondo le modalità descritte ai commi successivi;
- stabilisce la data e la modalità di svolgimento del colloquio orale, dandone pubblicità almeno quindici giorni prima dello svolgimento dello stesso.

3. La Commissione valuta, attribuendo al massimo 70 punti, per:

- la qualità e l'aderenza del **progetto di ricerca proposto** al programma di ricerca oggetto del bando (massimo 30 punti);
- il possesso di un **curriculum scientifico-professionale** idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, tenendo conto dei titoli di studio, dell'ulteriore formazione e delle pregresse attività di ricerca e lavorative, delle pubblicazioni e degli altri prodotti della ricerca eventualmente presentati, nonché degli ulteriori elementi ritenuti utili in relazione al programma di ricerca da svolgere (massimo 40 punti).

Al **colloquio orale** sono ammessi i candidati che abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a 40 punti nella valutazione di cui sopra, conseguendo minimo 15 punti per il progetto e minimo 25 punti per il curriculum scientifico-professionale.

Il colloquio orale è svolto sul progetto di ricerca proposto e sugli elementi del curriculum scientifico-professionale rilevanti ai fini dell'attività di ricerca oggetto del contratto, attribuendo al massimo 30 punti, ed è inoltre volto ad accertare la conoscenza della lingua straniera, come meglio specificato nell'Allegato A.

È giudicato idoneo il/la candidato/a che abbia ottenuto un punteggio pari o superiore a 20 punti nella valutazione del colloquio orale.

La **data** del colloquio orale, l'ora e la modalità in cui esso si svolgerà, saranno pubblicate all'[Albo di Ateneo](#) e sul [sito web di Ateneo](#) riservato alle procedure selettive per il conferimento di contratti di ricerca almeno quindici giorni prima dello svolgimento del colloquio medesimo.

4. All'esito della valutazione di cui al punto a) effettuata dalla Commissione, **gli identificativi** (ID domanda PICA) dei/delle candidati/e ammessi/e al colloquio orale saranno resi noti mediante successiva comunicazione, anch'essa pubblicata all'[Albo Ufficiale di Ateneo](#) e sul [sito web di Ateneo](#) riservato alle procedure selettive per i contratti di ricerca, almeno 5 giorni prima rispetto alla data fissata per il colloquio orale medesimo.

La pubblicazione *online* delle date fissate per il colloquio orale e la successiva convocazione dei/delle candidati/e ammessi, hanno valore di comunicazioni ufficiali agli interessati. **Non sono pertanto previste comunicazioni personali.**

5. I/le candidati/e con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che necessitano di misure compensative per lo svolgimento del colloquio orale, e le candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dalla commissione a causa dello stato di gravidanza o allattamento, contattano l'[Ufficio Concorsi del Personale docente](#) al fine di attestare la condizione e concordare le misure e le variazioni necessarie.

6. Ogni eventuale variazione e/o integrazione al predetto calendario verrà comunicata agli interessati/e sempre mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo riservato alle procedure selettive per i contratti di ricerca, nonché mediante comunicazione all'indirizzo *e-mail* indicato dal/la candidato/a all'atto della domanda di ammissione.

7. Qualora previsto, i/le candidati/e convocati sosterranno il colloquio orale in videoconferenza, tramite l'utilizzo della piattaforma indicata nell'Avviso di convocazione esposto all'[Albo di Ateneo](#) e sul [sito web di Ateneo](#) riservato alle procedure selettive per i contratti di ricerca.



In tal caso, nel giorno ed ora previsti, i candidati convocati garantiranno contestualmente la reperibilità anche attraverso il numero di telefono e l'indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione, al fine di permettere eventuali comunicazioni da parte della Commissione giudicatrice in caso di necessità e/o di malfunzionamento del collegamento telematico.

8. Prima che il colloquio orale inizi, i/le candidati/e dovranno identificarsi, mostrando un documento di identità o un documento di riconoscimento equivalente in corso di validità.

Sono esclusi dal concorso i/le candidati/e che, a seconda dei casi, non si presentino o non si colleghino alla piattaforma tramite l'apposito *link*, nel giorno o nell'orario stabilito e che non esibiscano un valido documento di riconoscimento.

L'Università degli Studi di Trieste declina qualsiasi responsabilità nel caso in cui problemi di carattere tecnico, imputabili all'interessato, impediscano il regolare svolgimento del colloquio orale in videoconferenza.

9. Al termine dei lavori la commissione giudicatrice, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, predispone la **graduatoria** dei candidati e indica il/la vincitore della procedura selettiva.

10. Gli **atti della commissione giudicatrice** sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, di cui sono parte integrante:

- i punteggi e giudizi espressi su ciascun candidato/a all'esito della valutazione di cui al comma 2 lettera a);
- i punteggi attribuiti ai candidati all'esito del colloquio orale, secondo quanto previsto dal comma 2 lettera c);
- il giudizio relativo all'accertamento dell'adeguata conoscenza di una lingua straniera, nonché l'adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri, ove previste.

Gli atti della commissione giudicatrice sono approvati con decreto del Rettore. Del decreto di approvazione degli atti concorsuali viene data pubblicità all'[Albo di Ateneo](#) e sul [sito web di Ateneo](#) riservato alle procedure selettive per i contratti di ricerca. Tale pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale a tutti gli interessati.

11. La **graduatoria** dei candidati rimane vigente per un termine di due anni dalla data di pubblicazione e può essere ulteriormente utilizzata in caso di rinuncia da parte del vincitore o nelle ipotesi di recesso o risoluzione del contratto di cui all'art. 15 del Regolamento in materia di contratti di ricerca e incarichi post-doc, o per sopraggiunte esigenze nel medesimo ambito di ricerca, con le stesse modalità di proposta di cui all'art. 4 del medesimo Regolamento.

Articolo 7

Stipula del contratto e periodo di prova

1. Al fine delle specifiche attività di ricerca previste, il Rettore stipula con il vincitore apposito contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto non dà luogo a diritto di accesso ai ruoli universitari, né può essere computato ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Il vincitore dottorando o specializzando potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica. Ove il dottorando o lo specializzando non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente bando, decade dal diritto al conferimento del contratto.

3. Il periodo di prova è proporzionale alla durata del contratto ed è calcolato dividendo per 15 il numero dei giorni del contratto stesso. L'eventuale proposta di valutazione negativa compete al



Responsabile Scientifico ed è approvata dal Consiglio di Dipartimento. Decorso il periodo di prova - considerati i soli giorni di servizio effettivo - senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il contrattista si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

4. Il/la vincitore della procedura selettiva sarà invitato a stipulare il contratto secondo le modalità indicate dall'[Ufficio Carriere del Personale docente](mailto:docnruolo@amm.units.it) (docnruolo@amm.units.it).

Il predetto contratto ha **durata** biennale e può essere rinnovato una sola volta per ulteriori due anni, secondo quanto previsto dall'art. 13 – *Proroga e rinnovo* del richiamato Regolamento.

Articolo 8

Disciplina del rapporto di lavoro

1. La prestazione lavorativa del contrattista si articola in relazione agli aspetti organizzativi e alle esigenze funzionali della ricerca stessa, così come definiti dal Dipartimento e dal Responsabile Scientifico.

Il contrattista è tenuto, con cadenza semestrale e al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita **relazione**, validata dal Responsabile Scientifico che ne attesta il regolare svolgimento. In caso di mancata validazione, delibera il Consiglio di Dipartimento, sentiti il contrattista e il Responsabile Scientifico.

Ai contrattisti si applica la normativa in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, della genitorialità, delle condizioni di malattia o infortunio previste per i rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili.

La responsabilità disciplinare è regolata dal Titolo V (Responsabilità disciplinare) del CCNL Istruzione e ricerca vigente. Il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore o suo delegato.

In caso di richiesta di incarichi esterni si applica, in quanto compatibile, il Regolamento di Ateneo in materia di incarichi extra-istituzionali dei professori e dei ricercatori.

Al di fuori dell'impegno per l'attività di ricerca prevista dal contratto e previo parere favorevole del Dipartimento di afferenza, il contrattista può svolgere l'attività didattica che sia stata ad esso conferita dall'Ateneo ai sensi della normativa vigente in materia.

I contrattisti che siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione medica e di quella odontoiatrica, possono svolgere attività assistenziale, a condizione che essa risulti necessaria allo svolgimento del programma di ricerca per il quale è stato conferito il contratto e sotto la supervisione del Responsabile Scientifico, secondo quanto previsto dagli accordi tra l'ente convenzionato e l'Ateneo.

Eventuali compensi per incarichi aggiuntivi sono attribuiti secondo quanto previsto dal Regolamento Premialità e dagli altri regolamenti in merito dell'Ateneo.

Articolo 9

Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università e il contrattista è regolato dalle disposizioni vigenti in materia fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativa previste per i redditi di lavoro dipendente.

L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e la responsabilità civile.



Il trattamento economico indicato nell'Allegato A è comprensivo dell'importo stipendiale e della rata di tredicesima mensilità, e si intende calcolato al lordo di tutte le trattenute fiscali e di tutti i contributi previdenziali e assistenziali posti a carico del lavoratore dalla legislazione italiana vigente.

Lo stipendio viene erogato in rate mensili. Alla conclusione del contratto viene erogato il trattamento di fine rapporto previsto dalla normativa vigente. Le trattenute fiscali e contributive sono operate d'ufficio alla fonte.

I rimborsi delle spese sostenute per le missioni connesse allo svolgimento dell'attività di ricerca sono erogati secondo le norme del regolamento missioni dell'Ateneo.

Articolo 10 Incompatibilità

1. Il contratto di lavoro subordinato stipulato con il contrattista di ricerca **non è cumulabile**:

- con altri rapporti di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati, compresi i contratti di cui agli artt. 22-bis, 22-ter e 24 della L. 240/2010;
- con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- con borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

Il contratto non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

2. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, come modificato dalla Legge n. 79/2022, comprese le eventuali proroghe e rinnovi, non può comunque essere superiore a cinque anni, ad esclusione dei periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

3. La durata complessiva dei rapporti di cui agli articoli 22, 22-bis, 22-ter e 24 della L. n. 240/2010, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca, non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi.

Articolo 11 Cessazione del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro si conclude alla scadenza del termine finale del contratto, salvo quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento.

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.

2. Il contratto può essere inoltre risolto:

- per la mancata predisposizione della relazione da parte del contrattista, oppure la mancata sua validazione da parte del Responsabile Scientifico della ricerca, in ogni caso previa delibera del Consiglio di Dipartimento;
- per violazioni del Codice etico e di comportamento dell'Ateneo che, per la loro gravità, non rendano possibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;
- per l'annullamento della procedura di reclutamento;



- per mancato superamento del periodo di prova;
- per ogni ulteriore causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

Durante il periodo di prova il contrattista può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Successivamente alla scadenza del periodo di prova, il contrattista può recedere per iscritto dando un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione tratterà al contrattista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

Articolo 12

Treatmento dei dati personali e responsabile del procedimento amministrativo

1. Il "Titolare del trattamento" è l'Università degli Studi di Trieste, con sede in piazzale Europa n. 1 a Trieste.

Il trattamento dei dati personali (dati personali forniti in fase di adesione del servizio e i dati relativi al traffico telematico) è finalizzato esclusivamente a:

- svolgimento di tutte le attività necessarie per consentire l'accesso al servizio Piattaforma Integrata Concorsi Atenei (PICA);
- adempimento degli obblighi di legge e contrattuali;
- adempimento di specifiche richieste dell'interessato prima della conclusione del Contratto;
- gestione di eventuali reclami e/o contenziosi; prevenzione/repressione di frodi e di qualsiasi attività illecita.

Il "Responsabile del trattamento designato" è il Cineca Consorzio Interuniversitario, quale fornitore del servizio Piattaforma Integrata Concorsi Atenei (PICA), con sede in via Magnanelli 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO).

Si precisa che con riferimento ai dati personali conferiti, il/la candidato/a è detentore dei seguenti diritti:

1. di accesso ai suoi dati personali;
2. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
3. di opporsi al trattamento;
4. alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 20 del regolamento UE 2016/679;
5. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali).

Per esercitare i diritti sopra riportanti il/la candidato/a potrà rivolgersi al titolare del trattamento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ateneo@pec.units.it.

Il titolare del trattamento è tenuto a fornire una risposta entro un mese dalla richiesta, estensibili fino a tre mesi in caso di particolare complessità della richiesta.

2. Ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, si segnala che il responsabile del procedimento amministrativo è il Capo Ufficio Concorsi del Personale docente dell'Università degli Studi di Trieste.

La Rettrice
F.to Prof.ssa Donata Vianelli



ALLEGATO A

Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche

Pubblica selezione per il conferimento di un contratto di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della L.
240/2010
CUP: J93C25000340002

Numero di posti oggetto della selezione: **1**

Area	03 - Scienze chimiche
Gruppo scientifico-disciplinare	03/CHEM-02 – <i>Chimica fisica</i>
Settore scientifico-disciplinare	CHEM-02/A – <i>Chimica fisica</i>
Responsabile scientifico	Prof. Albano Cossaro
Durata del contratto	due anni
Titolo del programma di ricerca	<i>“Caratterizzazione di fotocatalizzatori per la produzione di idrogeno attraverso spettroscopie ottiche e dei livelli di core”</i> <i>“Characterization of photocatalysts for hydrogen production using optical and core-level spectroscopies”</i>
Lingua straniera di cui verrà accertata la conoscenza	Inglese; accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri, in relazione alle necessità della ricerca
Trattamento economico lordo dipendente	Euro 28.456,47 annui

Informazioni per i candidati:

Numero massimo di pubblicazioni da presentare, compresa eventualmente anche la tesi di dottorato	5 (cinque)
Modalità di presentazione del progetto di ricerca da proporre per la valutazione	Proposta di ricerca (massimo 7000 caratteri spazi inclusi) in cui si considera un fotocatalizzatore utilizzato per la produzione di idrogeno e si descrive il protocollo per una sua caratterizzazione spettroscopica con le tecniche oggetto del programma di ricerca. <i>English Version:</i>



	Research proposal (maximum 7,000 characters including spaces) addressing a photocatalyst for hydrogen production and describing the protocol for its spectroscopic characterization using the techniques specified in the research project.
Data prevista di inizio dell'attività del contrattista in relazione al cronoprogramma della ricerca da effettuare	1° giugno 2026

Descrizione del programma della ricerca

La ricerca sarà sviluppata nell'ambito del progetto RISE-H2, che supporta l'infrastruttura di ricerca IMPACT-H2 del Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche, dedicata allo sviluppo di nuove tecnologie per la produzione, stoccaggio e trasporto dell'idrogeno verde e sua trasformazione in elettrocarburi. La ricerca avrà come obiettivo la caratterizzazione spettroscopica di fotocatalizzatori di interesse per la produzione di idrogeno verde. A tal fine saranno adottate tecniche spettroscopiche sia dei livelli di core (fotoemissione) che ottiche (fluorescenza, UV-Vis), anche risolte in tempo. Verranno individuati dei sistemi modello sui quali validare i protocolli di analisi. Successivamente l'analisi sarà estesa ai sistemi impiegati nell'ambito di IMPACT-H2. L'attività comprenderà l'acquisizione e l'analisi dei dati e la definizione di un protocollo di applicazione delle diverse tecniche.

DISCLAIMER: The following English version is a translation of the original description in Italian for information purposes only. In case of a discrepancy, the Italian original will prevail.

Research project that will be developed

The research will be carried out within the framework of the RISE-H2 project, which supports the IMPACT-H2 research infrastructure of the Department of Chemical and Pharmaceutical Sciences, dedicated to the development of new technologies for the production, storage, and transport of green hydrogen, as well as its conversion into electrofuels. The research will aim at the spectroscopic characterization of photocatalysts of interest for green hydrogen production and decarbonization. To this end, both core-level (photoemission) and optical spectroscopic techniques (fluorescence, UV-Vis), including time-resolved methods, will be employed. Model systems will be identified to validate the analysis protocols. Subsequently, the analysis will be extended to photocatalysts used within the IMPACT-H2 framework. The research will focus on describing the chemical state of the systems at the various stages of the photocatalytic process and will include data acquisition and analysis, as well as the definition of a protocol for the application of the different techniques.